

Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (S.I.G.O.T.)

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - PATRIMONIO

ART. 1 - Denominazione - Sede

La Società Italiana Geriatri Ospedalieri (S.I.G.Os.) costituita il giorno 11 gennaio 1986 con atto notarile del dottor Osvaldo Violo, Repertorio N. 23226, raccolta n. 7370, su deliberato del Consiglio Direttivo del 18.5.2011 e con ratifica dell'Assemblea dei Soci del 20.5.2011, assume la denominazione di Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (in forma abbreviata S.I.G.O.T.). La sede è attualmente fissata presso l'attuale Segreteria Organizzativa Aristeia sita in Roma, ma potrà essere identificata una sede o ufficio diversi qualora se ne ravvisasse la necessità.

La Società è libera, autonoma ed indipendente nei confronti delle altre associazioni scientifiche, non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica.

ART. 2 - Durata - Patrimonio

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

Il patrimonio della Società è costituito:

- dai contributi dei Soci;
- dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti in proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da contributi pubblici e privati;
- dai proventi di qualsiasi natura derivanti da attività svolta verso Soci e/o terzi per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.

TITOLO II

FINALITÀ ASSOCIATIVE

ART. 3 - Finalità associative

La Società, attraverso i suoi Soci, si propone di identificare i compiti e le funzioni specifiche della Geriatria Ospedaliera e Territoriale e di qualificarne le attività.

Ha lo scopo di sviluppare, promuovere, favorire la lotta contro l'emarginazione, l'invalidità e la cronicizzazione del malato anziano ricoverato in Ospedale ed in altri setting di cura, promuovendo l'indispensabile collegamento tra Ospedale e Territorio.

Si prefigge pertanto di essere organo tecnico di guida per la politica sanitaria per l'anziano.

Persegue, in via non esclusiva, la finalità della formazione continua in campo sanitario, con particolare riguardo alla Geriatria.

La Società promuove attività di ricerca clinico-epidemiologica in ambito Geriatrico e Gerontologico organizzando studi, convegni e corsi di formazione ed addestramento a favore di medici ed operatori sanitari, ivi compresa l'attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM.

La Società collabora con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi sanitari pubblici e privati; promuove la partecipazione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate, anche in collaborazione con altre società e organismi scientifici; partecipa alla elaborazione di linee guida diagnostico-terapeutiche anche in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), la Federazione Italiana Società Medico Scientifiche (F.I.S.M.), i Ministeri, l'Istituto Superiore di Sanità, altri organismi sanitari pubblici o privati, nazionali o esteri.

La Società si adopera per la tutela e la difesa degli interessi morali e professionali della generalità dei soci.

La Società non prevede di esercitare attività imprenditoriali e/o partecipazione diretta o indiretta ad attività imprenditoriali, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Non rientra tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati, non svolgendo la Società, né direttamente né indirettamente, attività sindacale.

TITOLO III ORGANI UFFICIALI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4 - Organi Ufficiali dell'Associazione

La Società si dota di una rivista ufficiale cartacea e/o informatica. Il Presidente della Società assume l'incarico pro-tempore di Direttore della Rivista ed ha la facoltà di nominare un Direttore Esecutivo.

TITOLO IV ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 5 - Esercizio Finanziario

L'esercizio sociale ha la durata di dodici mesi, inizia l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Rendiconto economico e finanziario deve essere comunicato dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori, con apposita Relazione, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che deve discuterlo.

Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla redazione del Rendiconto economico e finanziario consuntivo e provvedere altresì al Rendiconto economico e finanziario preventivo per l'esercizio successivo. I bilanci preventivi e consuntivi saranno approvati dall'assemblea degli iscritti, e a tal fine l'assemblea sarà convocata almeno una volta all'anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio. Il Rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Associazione. Il Rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il Rendiconto economico e finanziario preventivo dovranno essere pubblicati nel sito Internet della Società. Sul sito Internet saranno altresì pubblicati gli eventuali incarichi retribuiti, le modalità di selezione dei professionisti incaricati, nonché le relative retribuzioni.

TITOLO V

I SOCI DELLA SOCIETÀ

ART. 6 – I Soci Ordinari.

La Società è formata da Soci Ordinari, Sostenitori, Aggregati e Onorari.

Sono Soci Ordinari:

1. I Laureati in Medicina e Chirurgia (Medici), in possesso della Specializzazione in Geriatria (Medici Geriatri), che operano o che hanno operato nelle strutture e settori di attività del Sistema Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale.
2. I Medici Geriatri che operano in Nazioni ricomprese nell'Unione Europea.
3. I Medici Specialisti in discipline equipollenti alla Geriatria (in ragione della normativa vigente) che esercitano la funzione di Geriatra in un setting geriatrico pubblico o privato.
4. I Medici specialisti in discipline *non* equipollenti alla Geriatria e i Medici *non* specialisti che esercitano, da almeno un anno, l'attività di Geriatri in un setting geriatrico pubblico o privato.

I Soci Ordinari versano la quota sociale annuale deliberata dal Consiglio Direttivo e sono tutti elettori ed eleggibili nelle varie cariche statutarie.

Per favorire la crescita associativa, lo Statuto demanda al Consiglio Direttivo quanto segue: di stabilire l' ammontare delle quote d' iscrizione nelle varie categorie di soci; di deliberare eventuali variazioni dell' ammontare delle quote d' iscrizione in base alle contingenze della vita associativa e nazionale; attuare politiche promozionali volte ad aumentare la base associativa e la partecipazione, nel rispetto delle peculiarità e della dignità delle singole categorie di soci.

ART. 7 – I Soci Onorari

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno acquisito particolari meriti scientifici e culturali, in particolare in ambito geriatrico. La nomina di Socio Onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono elettori ma non sono eleggibili, e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

ART. 8 – I Soci Aggregati

Possono essere Soci Aggregati:

1. I Medici di Medicina Generale.
2. I Medici Universitari operanti nei Dipartimenti e nelle Cattedre Geriatriche Nazionali.
3. I Medici Specialisti in discipline diverse dalla Geriatria, oppure non Specialisti, che *non* lavorano in un setting geriatrico, ma che abbiano interessi riconosciuti per gli scopi e le finalità di S.I.G.O.T.
4. I Medici Specialisti in Geriatria operanti in Nazioni non appartenenti all'Unione Europea.
5. Gli Specializzandi in Geriatria.
6. Gli Specializzandi in discipline diverse dalla Geriatria e i Medici frequentanti il Corso di Formazione per Medico di Medicina Generale.
7. Gli Infermieri, i Laureati nelle Professioni Sanitarie, i Laureati in altre Discipline, gli Operatori Socio-Sanitari e gli Assistenti Sociali che nella loro attività professionale assistono o gestiscono pazienti geriatrici, o che si occupano di problematiche geriatrico-gerontologiche, oppure che abbiano riconosciuti interessi per le tematiche geriatriche e le finalità di S.I.G.O.T.

I Soci Aggregati versano la quota annuale di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili, ad eccezione dei Soci Aggregati di cui al punto 2 (Geriatrici Universitari) che sono elettori e possono essere eletti nel Direttivo Nazionale fino ad un massimo di due unità sulle tredici eleggibili.

I Soci Aggregati Infermieri, Laureati in Professioni Sanitarie, Laureati in altre Discipline, gli Operatori Socio-Sanitari e gli Assistenti Sociali sono riuniti nella Sezione "NURSING E PROFESSIONI SOCIO-SANITARIE S.I.G.O.T." di cui al Titolo XVI, Art. 34.

ART. 8 bis – Soci Sostenitori

I Soci Sostenitori della S.I.G.O.T. possono essere Soci Ordinari o Aggregati che versano una quota sociale annuale almeno doppia rispetto a quella prevista per i Soci Ordinari. Essi godono dei diritti di voto e di eleggibilità normalmente previsti rispettivamente per i Soci Ordinari o Aggregati di cui agli Artt. 6, 8 e 34.

ART. 9 – Ammissione dei Soci

L'ammissione alla Società, per tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, è subordinata alla presentazione di domanda su apposito modulo ed è da considerarsi accettata qualora si verifichino le condizioni previste dallo Statuto che andranno autocertificate nella domanda stessa.

ART. 10 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

1. dimissioni;
2. morosità (non pagamento della quota annuale) per più di tre anni ;
3. morte del Socio e/o scioglimento della Società;
4. per indegnità;
5. verifica di insussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto per l'iscrizione.

La decadenza dalla qualifica di socio a seguito dell'accertamento di insussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. La decadenza per indegnità viene invece proposta dal Collegio dei Probiviri e ratificata, a giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo. La decadenza per indegnità si applica sempre in caso di sentenza di condanna passata in giudicato in relazione ad attività legate alla S.I.G.O.T. Si prevede che i legali rappresentanti, i detentori di qualsiasi carica sociale S.I.G.O.T, gli amministratori esterni ed i promotori (a qualsiasi titolo) della S.I.G.O.T. debbano essere esenti da condanne passate in giudicato per attività legate alla S.I.G.O.T.

TITOLO VI ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 11 – Organi Associativi

Gli Organi della Società sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Presidente;
3. il Past President;

4. il Presidente Eletto;
5. i Vice Presidenti;
6. il Segretario;
7. il Tesoriere;
8. il Presidente Onorario Fondatore Emerito;
9. il Consiglio Direttivo
10. il Collegio dei Revisori dei Conti
11. il Collegio dei Proviviri
12. la Giunta Esecutiva che raggruppa le cariche associative di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
13. il Comitato Scientifico

Le cariche conferite nell'ambito degli organi della Società, siano esse elettive o non elettive, sono a titolo gratuito. Non sono eleggibili in seno agli organi associativi, né possono assumere cariche non elettive o altri incarichi i soggetti che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Società.

TITOLO VII

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Soci della Società.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea in conformità della legge e delle norme statutarie obbligano tutti gli iscritti della S.I.G.O.T. Fanno parte dell'Assemblea tutti i Soci, Ordinari, Sostenitori, Aggregati ed Onorari. Potranno esercitare il voto solo gli aventi diritto.

I Soci sono convocati in assemblea ordinaria almeno una volta l'anno o in qualunque momento ad iniziativa del Presidente e con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviata a ciascun Socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione è fatta mediante:

1. Comunicazione per posta elettronica;
2. Comunicazione sul sito web della Società.

L'Assemblea potrà pure essere convocata quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei Soci regolarmente iscritti ed in regola con le quote sociali.

L'Assemblea può essere convocata sia nella sede sociale che altrove purché nel Territorio della Repubblica Italiana.

ART. 13 – Compiti dell'Assemblea

Il bilancio consuntivo e preventivo, gli indirizzi e le direttive generali della Società, le modifiche ed integrazioni dello Statuto e del Regolamento sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Le modificazioni all'atto costitutivo e dello Statuto sono deliberate dall'assemblea a maggioranza almeno dei due terzi dei votanti tanto in prima che in seconda convocazione.

ART. 14 – Diritto di voto

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i Soci Ordinari, i Soci Onorari ed i Soci Aggregati di cui al punto 2 dell'art. 8 purché in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Sono ammesse due deleghe per Socio, redatte su carta intestata o apposito modulo e regolarmente sottoscritte. I Soci deleganti debbono essere in regola con le quote annuali di iscrizione. I Soci Onorari non possono essere depositari di deleghe.

ART. 15 – Svolgimento dei lavori assembleari

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti.

In assenza del Segretario S.I.G.O.T. di cui all' art. 28, il Presidente dell'Assemblea può nominare un Segretario e, in caso di votazioni, uno o due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di garantire il diritto di intervento e di voto dei soci durante l' Assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

I verbali vengono trascritti, a cura del Segretario della Società, su apposito libro, di cui il medesimo cura la conservazione.

ART. 16 – Deliberazioni assembleari

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano a maggioranza dei presenti. La votazione per l'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti hanno luogo a scrutinio segreto.

Le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno sono di norma a voto palese, salvo diverso deliberato dell'Assemblea stessa.

TITOLO VIII

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17 – Composizione e durata

La Società è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da tredici membri, eletti mediante elezioni dall'Assemblea dei Soci, dal Presidente e dal Past President, per la durata di tre anni.

Può essere eletto Consigliere Nazionale il Socio che abbia maturato un'anzianità di iscrizione alla Società di almeno tre anni consecutivi al fine di garantire elevati livelli di competenza ed adeguate capacità tecnico-organizzative nell'ambito della Geriatria Nazionale finalizzate alla formazione ed aggiornamento professionale ottimale, anche nel rispetto dei programmi ECM Nazionali, con la precisazione che il Consiglio Direttivo per i due terzi (9 su 13 membri) dovrà essere costituito, di norma, da Direttori di Struttura Complessa di Geriatria operanti in Ospedale e/o sul Territorio.

In caso di dimissioni o di decesso di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione seguendo la graduatoria dei Soci non eletti, dandone informazione alla prima Assemblea annuale.

La carica di Consigliere Nazionale S.I.G.O.T. è incompatibile con la carica di Presidente della Sezione Regionale S.I.G.O.T., di Consigliere Nazionale di altre Società Scientifiche Geriatriche, di Presidente di Sezione Regionale di altre Società Scientifiche Geriatriche, di membro a qualsiasi titolo del Direttivo Nazionale di altre società geriatriche nazionali.

Non può essere rieletto una terza volta consecutiva il Consigliere che abbia già compiuto due mandati elettivi consecutivi (anche non completi). La rielezione nella carica di Consigliere è consentita dopo una pausa di almeno una consiliatura dalla cessazione del secondo mandato consecutivo di Consigliere.

Sei mesi prima della data delle elezioni, il Consiglio Direttivo uscente provvederà alla elezione del Presidente Eletto da individuare tra i membri del Consiglio Direttivo stesso e a proporre una lista per il rinnovo del Consiglio Direttivo ed un' altra per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o di un numero di Consiglieri che esprima la maggioranza del Consiglio Direttivo stesso.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviata a ciascun Consigliere almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione è fatta mediante:

- a. comunicazione scritta
- b. comunicazione per posta elettronica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti. Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Dei verbali viene tenuta copia a cura del Segretario della Società su apposito archivio di cui il Segretario è responsabile.

ART. 19 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio Direttivo provvede, in relazione alla finalità di formazione continua in campo sanitario, all'affidamento di incarichi previsti dalla disciplina tempo per tempo vigente, tra i quali, in via esemplificativa, sono ricompresi:

- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile della Formazione;
- Responsabile delle Procedure Informatiche;
- Comitato Scientifico;
- Direttore Scientifico;
- Responsabile del Sito internet.

Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di dipendenti e di impiegati determinando la retribuzione.

Nessun compenso è dovuto ai Membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese, nei limiti delle possibilità di bilancio.

Il Consiglio compila il Regolamento e le sue modifiche, da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea, per il funzionamento della Società e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci.

TITOLO IX

MODALITÀ DI NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20 – Elezione dei Membri del Consiglio Direttivo

Entro 90 giorni dalla presentazione della lista proposta dal Consiglio Direttivo uscente, possono essere presentate liste alternative, sostenute dal consenso scritto di almeno il 10% dei Soci in regola con le quote di iscrizione, tenendo presente che, in conformità dell'art. 17, il Consiglio Direttivo per i due terzi (9 su 13 membri) dovrà essere costituito, di norma, da Direttori di Struttura Complessa di Geriatria operanti in Ospedale e/o sul Territorio.

ART. 21 – Presentazione delle liste

Le liste dovranno essere stilate in conformità con le norme previste dallo Statuto e contenere l'indicazione di un "Responsabile di lista".

Le liste dovranno essere inviate, mediante raccomandata, alla Presidenza della Società, entro i termini stabiliti dal Regolamento, ove rimarranno consultabili.

Saranno ritenute valide solo le liste che perverranno accompagnate dall'elenco nominativo dei Soci proponenti con relativa firma autografa.

Il Socio che intenda presentare la propria lista potrà conoscere le liste proposte dal Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento, direttamente presso la segreteria della S.I.G.O.T.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle liste, la Giunta Esecutiva della S.I.G.O.T. di cui all'art. 30, valuterà se siano state rispettate formalmente le norme previste dallo Statuto e ne darà tempestiva comunicazione al Socio nominato quale Responsabile della lista.

In caso di irregolarità delle liste presentate, il Segretario S.I.G.O.T. di cui all'art. 28 si impegna a darne immediata comunicazione entro un massimo di 15 giorni dal ricevimento della lista, al fine di consentire la regolarizzazione della lista, che dovrà avvenire entro i successivi 10 giorni, pena l'esclusione della lista.

Indipendentemente dalle liste presentate e accettate, ogni Socio potrà votare, a scrutinio segreto, i candidati che riterrà più opportuni.

TITOLO X LA PRESIDENZA

ART. 22 - Il Presidente

Il Presidente in carica viene nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per tre anni (oltre i sei mesi in cui mantiene la carica di Presidente Eletto).

La carica di Presidente non può essere rinnovata.

La rappresentanza della Società nei confronti di terzi ed in giudizio spetta al Presidente ed in sua assenza ad uno dei due Vice Presidenti, il quale curerà l'esecuzione dei deliberata dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima convocazione.

Il Presidente rilascerà al momento della nomina dichiarazione di autonomia, indipendenza e assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriale o di partecipazione ad esse.

ART. 23 - Il Past President

L'ex Presidente acquisisce il titolo di Past-President con diritto di partecipazione e di voto al Consiglio Direttivo, fino a quando non viene sostituito dal successivo Past President. Una volta decaduto, al Past President viene conferito, con voto qualificato (2/3) da parte del Direttivo Nazionale, il titolo di Presidente Onorario e questi rimane Presidente Onorario e Socio Onorario a vita.

ART. 24 - Il Presidente Eletto

Sei mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo in carica eleggerà, a scrutinio segreto tra i suoi membri candidati, il nuovo Presidente nominandolo Presidente Eletto.

Qualora non si pervenga alla elezione del candidato al primo scrutinio si procederà a un secondo e, se necessario, ad un terzo scrutinio.

Nel caso che neppure al terzo scrutinio il candidato abbia raggiunto la maggioranza, il Consiglio lo dichiarerà decaduto dalla candidatura e poi provvederà all'indicazione di un nuovo candidato che sarà poi votato con il medesimo iter.

Il Presidente Eletto affianca il Presidente in carica negli ultimi sei mesi del suo mandato ed assume il ruolo effettivo di Presidente nella prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 25 - Il Presidente Onorario Fondatore Emerito

Il Consiglio Direttivo, dal 2006, è integrato con pieno diritto di voto dalla figura del Presidente

Onorario Fondatore Emerito rappresentata dal prof. Massimo Palleschi, già Primario Geriatra dell' Ospedale S. Giovanni-Addolorata di Roma e fondatore della S.I.G.O.T., in virtù dell' attività encomiabile profusa per la nascita e affermazione della Società stessa.

La carica di Presidente Onorario Fondatore Emerito è a vita.

TITOLO XI

I VICE PRESIDENTI, IL SEGRETARIO, IL TESORIERE

ART. 26 – Nomina Vice Presidenti, Segretario e Tesoriere

Il nuovo Consiglio Direttivo, eletto secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 21 del presente Statuto, nella prima seduta, procede alla nomina a scrutinio segreto, delle altre cariche istituzionali tra i membri eletti:

- a) due Vice Presidenti;
- b) il Segretario;
- c) il Tesoriere.

ART. 27 – I Vice Presidenti

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente e lo rappresentano e sostituiscono in caso di suo impedimento o assenza.

ART. 28 – Il Segretario

Coadiuvava il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni; redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; tiene aggiornato il libro dei soci; custodisce le delibere assunte dal Consiglio e dall'Assemblea.

ART. 29 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di:

- 1) tenere la contabilità ed i libri associativi, ad eccezione del libro soci e dei libri dei verbali delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) effettuare i pagamenti e la riscossione nei limiti e secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo;
- 3) redige il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO XII

LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 30 – La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente in carica, dal Past President, dal Presidente Eletto, dai Vice Presidenti, dal Segretario, dal Tesoriere ed integrata, a vita, dal Presidente Onorario Fondatore Emerito.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente secondo i limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva compie tutti gli atti esecutivi del Consiglio Direttivo ed in particolare assolve ai compiti attuativi dei deliberati consiliari e ai compiti di approfondimento ed istruttoria degli argomenti ad alta complessità da sottoporre al Consiglio Direttivo.

TITOLO XIII

I REVISORI DEI CONTI

ART. 31 – Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Revisori Effettivi ed uno Supplente, eletti a scrutinio segreto, in liste e con schede distinte da quelle dell'elezione del Consiglio Direttivo, con la presenza almeno di un membro di sesso femminile.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

E' comunque rieleggibile il Revisore che abbia svolto due mandati (anche non portati a termine), qualora sia intercorso almeno un mandato dalla cessazione della carica precedente.

I Revisori dei Conti ricevono dal Consiglio Direttivo il Rendiconto Economico e Finanziario almeno trenta giorni prima dell' Assemblea che dovrà discuterlo ed approvarlo.

TITOLO XIV

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 32 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri proposti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea, scelti tra i Soci Ordinari e Aggregati.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Dopo due mandati consecutivi (anche non completi), la rielezione alla carica di Probiviro è consentita solo dopo una pausa di almeno un mandato dalla cessazione del secondo mandato di Probiviro.

TITOLO XV

STRUTTURE TERRITORIALI

ART. 33 – Le Sezioni Regionali

In considerazione della rilevanza nazionale della S.I.G.O.T. e della sua capillare presenza su tutto il Territorio Italiano, è prevista la istituzione delle Sezioni Regionali con lo scopo di curare i rapporti con gli Enti locali e di promuovere lo sviluppo della Geriatria nelle rispettive Regioni.

Le iniziative a carattere scientifico e/o politico - amministrativo, che possono avere interesse nazionale, devono essere preventivamente approvate e coordinate dagli Organi Centrali della Società.

Per la istituzione delle Sezioni Regionali, è necessario un numero minimo di dieci Soci regolarmente iscritti.

Il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale è costituito da cinque membri: Presidente, Vice Presidente, un Segretario-Tesoriere, due consiglieri semplici. La carica di Presidente di Sezione Regionale è incompatibile con la carica di Consigliere Nazionale S.I.G.O.T. e di Presidente di Sezioni Regionali di altre Società Scientifiche Geriatriche.

In alcuni casi possono essere istituite le Sezioni Interregionali (comprendenti al massimo due Regioni) che prevedono sette Consiglieri invece di cinque.

La decisione di istituire una Sezione Interregionale deve essere portata all'attenzione del Consiglio Direttivo Nazionale e approvata, a maggioranza, in questa sede.

Le modalità di istituzione della Sezione Regionale ed i compiti tecnico-organizzativi dei Consigli Direttivi Regionali sono disciplinati nel regolamento approvato contestualmente al presente Statuto.

TITOLO XVI

SEZIONE “NURSING E PROFESSIONI SOCIO-SANITARIE S.I.G.O.T”.

ART. 34 – Sezione “Nursing e Professioni Socio-Sanitarie S.I.G.O.T”.

I Soci Aggregati Infermieri, i Laureati nelle Professioni Sanitarie, i Laureati in altre Discipline, gli Operatori Socio-Sanitari e gli Assistenti Sociali costituiscono la Sezione scientifico-disciplinare denominata “Nursing e Professioni Socio-Sanitarie S.I.G.O.T”.

La Sezione promuove iniziative formative in coerenza con la politica dettata dal Consiglio Direttivo e in conformità con le norme statutarie.

La Sezione è regolamentata dalle stesse norme statutarie della S.I.G.O.T.

E' rappresentata a livello nazionale da un Direttivo composto da 6 componenti, 2 per il Nord, 2 per il Centro e 2 per il Sud. Il Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci Aggregati in possesso delle qualifiche professionali ricomprese nella Sezione e dura in carica 3 anni. La continuità di linea di indirizzo è garantita dalla figura del Past President le cui funzioni sono equivalenti a quelle del Past President S.I.G.O.T.

Per l'elezione del Presidente Nazionale della Sezione valgono le stesse norme statutarie utilizzate per la nomina del Presidente Nazionale S.I.G.O.T. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Direttivo insediato provvede alla nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Le modalità di elezione sono le stesse della sezione medica.

Il Consiglio Direttivo della Società S.I.G.O.T., in collaborazione con il Direttivo della Sezione ed in ragione del suo sviluppo futuro organizzativo, redigerà, ove necessario, uno specifico Regolamento operativo della Sezione Nursing e Professioni Socio-Sanitarie S.I.G.O.T.

Per la costituzione di sezioni regionali o di macroarea decide con la maggioranza dei due terzi il Consiglio Direttivo S.I.G.O.T.

TITOLO XVII

FORMAZIONE MEDICA CONTINUA - ECM

ART. 35 – ECM

La S.I.G.O.T. finanzia le attività societarie esclusivamente attraverso i contributi degli Associati e/o di Enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Sistema Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

La Società finanzia le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Il Consiglio Direttivo per il finanziamento di tale attività assume di volta in volta specifiche deliberazioni, in rapporto alle previsioni di bilancio, prevedendo opportuni sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività finanziate e svolte.

TITOLO XVIII

ATTIVITA' SCIENTIFICA – COMITATO SCIENTIFICO

ART. 36 – Comitato Scientifico

L'attività di ricerca scientifica è una mission preponderante per S.I.G.O.T. A tal fine è istituito un Comitato Scientifico composto da sei membri incluso il Direttore Scientifico, che lo presiede.

All' inizio del suo mandato, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, procede alla nomina del Direttore Scientifico, da scegliersi anche tra i membri del Direttivo. Successivamente, il Direttore Scientifico e il Presidente propongono al Consiglio Direttivo la nomina dei rimanenti cinque membri. Alla scadenza del mandato, i membri del Comitato potranno essere riconfermati nell' incarico dal successivo Consiglio Direttivo. L' incarico di membro del Comitato Scientifico S.I.G.O.T. non prevede alcuna retribuzione. La durata del Comitato Scientifico e dell' incarico di Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico non partecipa al Consiglio Direttivo, ma potrà essere da questo convocato per relazionare su temi specifici concernenti la sua attività. Il Comitato Scientifico dovrà riunirsi almeno una volta all' anno, anche per via telematica.

Compete al Comitato Scientifico:

- a) promuovere la realizzazione di studi scientifici condotti nei Centri Clinici S.I.G.O.T;
- b) garantire la qualità della produzione scientifica S.I.G.O.T., misurata secondo indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
- c) mettere in atto un' azione di verifica e controllo della qualità, imparzialità ed indipendenza di tutta l' attività culturale, scientifica e formativa svolta da S.I.G.O.T.

L' attività scientifica prodotta da S.I.G.O.T e coordinata dal Comitato Scientifico dovrà essere divulgata nel sito internet della Società ed i relativi contenuti dovranno essere costantemente aggiornati grazie ad una continua comunicazione tra Comitato Scientifico e responsabili/gestori del sito Internet.

Su richiesta motivata del Direttore Scientifico e del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo potrà decidere di allocare, anche su base annuale e compatibilmente con la dotazione di bilancio, risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo per le attività del Comitato Scientifico e per la realizzazione degli studi S.I.G.O.T. Il Direttore Scientifico riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull'attività svolta e su quella in corso di svolgimento, ed entrambe saranno oggetto di una relazione scritta annuale da presentare al Consiglio Direttivo.

Nei casi in cui si appalesino carenze ingiustificate nello svolgimento dei compiti assegnati al Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo si riserva di deliberare la decadenza del Direttore Scientifico e di tutti i membri del Comitato Scientifico prima del termine dell' incarico degli stessi.

TITOLO XIX

REGOLAZIONE CONFLITTO D' INTERESSE

ART. 37 – Conflitto di interesse

I componenti degli Organi Sociali devono, nei loro rapporti esterni ed interni, privilegiare i legittimi interessi della S.I.G.O.T. (definiti dallo Statuto) rispetto ad ogni altra dinamica che potrebbe comportare un beneficio o un vantaggio, anche potenziale, per se stessi o per i propri familiari. In tale prospettiva, chiunque svolga incarichi in seno ad un Organo della

S.I.G.O.T deve evitare ogni situazione di conflitto e deve astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quello della S.I.G.O.T. o che possa compromettere la capacità di assumere, in modo imparziale ed obbiettivo, decisioni nell'interesse della S.I.G.O.T. Nei casi di operazioni a reale o potenziale rischio di conflitto di interessi, il soggetto coinvolto ha l'obbligo di non partecipare ai processi finalizzati alla conclusione di tali operazioni. Il soggetto in situazione di conflitto di interesse deve dichiarare espressamente la propria situazione e non potrà partecipare alla votazione relativa all'operazione per la quale sussiste il conflitto anche potenziale. Tutti coloro che assumono una carica all'interno della S.I.G.O.T., sono impegnati ad osservare e a far osservare tale principio nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità e al momento della nomina rilasceranno dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale. Per il resto si rimanda all'art 2373 del c.c.

TITOLO XX REGOLAMENTO

ART. 38 - Regolamento

Le integrazioni al Regolamento attuativo dello Statuto sono approvate contestualmente a quelle del presente Statuto. Per le modifiche successive è sempre necessaria l'approvazione dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi dei votanti in prima convocazione e con la maggioranza semplice dei votanti in seconda convocazione.

TITOLO XXI SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

ART. 39 - Scioglimento della Società

Lo scioglimento della Società è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad Ente che persegua scopi e fini analoghi.

TITOLO XXII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 - DM 2 Agosto 2017

Esclusivamente ai fini del criterio della rappresentatività previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 2 Agosto 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 Agosto 2017, ed eventuali successive modifiche, la S.I.G.O.T prevede la possibilità di aggregare altre Società Scientifiche o Associazioni Tecnico-Scientifiche che condividono con S.I.G.O.T. le finalità associative (Titolo II) e i criteri di ammissione dei soci (Titolo V). Tale aggregazioni dovranno realizzarsi nel rispetto dell'autonomia statutaria e finanziaria di ciascuna società/associazione e saranno regolamentate da specifici accordi formali che definiranno i percorsi e le modalità di collaborazione.

TITOLO XXIII ESECUTIVITÀ

ART. 41 – Esecutività

Le modifiche al presente Statuto sono immediatamente esecutive ed operative anche in ottemperanza al D.M. 31/5/2004 relativo al riconoscimento dello Status di Società Scientifica ai fini formativi ECM.

Approvato dal Consiglio Direttivo il 26 Settembre 2017 e dall' Assemblea dei Soci il 14 Ottobre 2017